

	<p align="center"><b>Comune di VANZAGO</b>  <b>Città Metropolitana di Milano</b></p> <p align="center"><b>Codice Ente 11119</b></p>	<p align="center"><b>Numero</b></p> <p align="center"><b>44</b></p>	<p align="center"><b>Data</b></p> <p align="center"><b>31/07/2020</b></p>	<p align="center"><b>Prot.</b></p>
---	---	---	---	------------------------------------

## **Deliberazione di Consiglio Comunale**

**Oggetto:**

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020  
RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 MEDIANTE RICORSO ALLA FISCALITA' GENERALE  
DEL COMUNE

**Originale**

L'anno 2020 addì 31 del mese di Luglio alle ore 21.00 nella sede comunale, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

**All'appello risultano :**

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
SANGIOVANNI Guido	SI	MUSANTE Lorenzo	SI
PRAVETTONI Ivano	AG	PALEARI Laura	SI
DONGHI Laura	SI	BERRA Lairetta A.	SI
WA KALOMBO M'Buyi	SI	SUARDI Lorenzo	SI
FUSE' Tabata	SI	GARAVAGLIA Giulia	SI
PASTORI Clara Paola	AG	PANDOLFI Andrea	AG
GRASSI Mattia	SI		

Partecipa il Segretario Generale Dott. LA SCALA Teresa il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SANGIOVANNI Guido assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 MEDIANTE RICORSO ALLA FISCALITA' GENERALE DEL COMUNE**

-----

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale in questa stessa seduta il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Richiamata** la deliberazione ad oggetto: “Approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2020” assunta al punto precedente dell'odierna seduta del Consiglio Comunale;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Visti**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Preso atto** dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche fissati, contestualmente all'istruttoria propedeutica al presente atto deliberativo, come indicati nell'allegato “A”, che si acclude al presente atto, per farne parte integrante;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'apposito allegato “A” alla presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante;

**Richiamata** la Delibera ARERA n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 che, a seguito dell'emergenza pandemica da COVID-19, ha disposto, per i casi in cui l'articolazione dei corrispettivi all'utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/99, come nel caso del Comune di Vanzago, l'introduzione di criteri per il calcolo della parte variabile della tariffa al fine di agevolare e tutelare le utenze non domestiche in considerazione delle misure di contenimento adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19;

**Atteso** che la misura dell'intervento riduttivo indicato dalla suddetta delibera ARERA ammonterebbe a circa € 2.768,83 (dato calcolato prendendo a riferimento le categorie di utenze del Comune di Vanzago), determinando una copertura del minor gettito attraverso compensazione a carico delle rimanenti categorie non indicate dallo stesso provvedimento ARERA n. 158/2020/R/rif;

**Considerato** che all'art. 1 della sopra citata Delibera ARERA lascia salve le prerogative già attribuite dalla Legge 147/2013 che all'art. 1, comma 660 testualmente recita: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere*

da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

**Evidenziato** che, nell’ambito della gestione del servizio rifiuti riferita al Comune di Vanzago, non sono attivati sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti attribuibili alle utenze non domestiche e che, pertanto, non risultando possibile effettuare il calcolo della quota variabile secondo le modalità indicate al punto 1.2 dell’art. 1 della Delibera 158/2020 (rideterminazione del coefficiente “Kd”), si è ritenuto di definire, in sede istruttoria, le misure agevolative secondo le modalità di calcolo previste al punto 1.3 del medesimo articolo (applicazione di un fattore di correzione dei coefficienti Kd determinanti la quote variabili del tributo);

**Ritenuto** necessario estendere la suddetta riduzione “volontaria” anche alla quota fissa della tariffa per quanto concerne le categorie di utenza soggette a chiusura/sospensione delle attività, durante il periodo emergenziale;

**Ritenuto**, pertanto, di riconoscere, per il solo anno 2020, le seguenti riduzioni della quota fissa e variabile della tariffa:

Categoria	Attribuzione proporzionale riduzioni (sulla base dei coefficienti)	
	% riduzione sulla quota fissa	% riduzione sulla quota variabile
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	90,00%	90,00%
4. Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	90,00%	90,00%
6. Esposizioni, autosaloni - 6a. Riduzioni particolari	90,00%	90,00%
8. Alberghi senza ristorante	90,00%	90,00%
11. Uffici, agenzie, studi professionali - 11a. Riduzioni particolari	90,00%	90,00%
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.	90,00%	90,00%
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e ombrelli, tappeti, antiquariato.	90,00%	90,00%
16. Banchi di mercato beni durevoli	90,00%	90,00%
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,00%	50,00%
19. Carrozzeria, elettrauto, autofficina.	0,00%	50,00%
20. Attività industriali con capannone di produzione	0,00%	50,00%
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,00%	50,00%
23. Mense, birrerie, amburgherie	0,00%	50,00%
23. Mense, birrerie, amburgherie - 23a. Riduzioni particolari	0,00%	50,00%
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetiste.	90,00%	90,00%
22. Ristoranti, trattorie, osteria, pizzerie, pub	90,00%	90,00%
24. Bar, caffè, pasticcerie	90,00%	90,00%
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio - 27a. Riduzioni particolari	90,00%	90,00%
29. Banchi di mercato generi alimentari	90,00%	90,00%

**Precisato** che, nell’ambito delle seguenti categorie, sono individuati delle attività riconducibili a codici ATECO coinvolti da chiusura/sospensione delle attività, per le quali si è ritenuto comunque di procedere alle riduzioni” indicate nella precedente tabella:

Categoria	Codice Ateco
6. Esposizioni, autosaloni	45.11.01
11. Uffici, agenzie, studi professionali	79.11.00
11. Uffici, agenzie, studi professionali	79.11.00
11. Uffici, agenzie, studi professionali	47.78.20
11. Uffici, agenzie, studi professionali	75.00.00
27 (ND) ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	47.76.10

**Precisato** altresì che, nell’ambito delle seguenti categorie sono individuati delle attività riconducibili a codici ATECO non coinvolti da chiusura/sospensione delle attività, per le quali si è ritenuto di non procedere a riduzioni:

Categoria	Codice Ateco
4. Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	47.30.00
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	68.10.00
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	94.92.00

**Dato atto** che il riconoscimento delle agevolazioni sopra descritte risulta incrementale rispetto alle misure di tutela minime previste obbligatoriamente da ARERA nella propria Deliberazione n. 158/2020/R/rif e che la relativa applicazione è destinata ad una platea contributiva più ampia rispetto a quella definita dall’Autorità;

**Precisato che:**

- la copertura delle misure agevolative sopra descritte viene garantita ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- le suddette riduzioni vengono intese come “abbattimento” del Piano Economico Finanziario TARI, per l’anno 2020 e si quantificano in circa € 33.000,00;
- a titolo conoscitivo verrà esposto, mediante avviso in sede di “bollettazione”, il riparto pro-capite del suddetto abbattimento.

**Dato atto** che le misure riduttive ulteriori rispetto alle “minime” stabilite da ARERA (con delibera 158/2020/R/rif), si intendono assunte con carattere regolamentare, ai sensi dell’art. art. 1, comma 660 dalla Legge 147/2013 e che, pertanto, sulle stesse misure risulta necessario il parere del revisore ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. B) punto 7) del D.lgs 267/2000;

**Evidenziato** che a decorrere dall’anno 2020 a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 per i versamenti con scadenza fissata in data antecedente il 1° dicembre, l’importo deve essere determinato sulla base delle tariffe vigenti l’anno precedente, mentre per i versamenti con scadenza fissata dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe deliberate per l’anno di riferimento e si effettuano gli eventuali conguagli, purché la relativa delibera sia pubblicata sull’apposito sito del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 28 di ottobre dell’anno di riferimento.

**Considerato che:**

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, risulta abrogato dall’art. 138 del D.L. 34/2020 che, diversamente da quanto previsto dalla norma abrogata, ha riallineato i termini di approvazione delle tariffe Tari con quelli stabiliti, a livello nazionale, per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- la decorrenza dell’obbligo sancito dal successivo comma 15-bis in relazione alle specifiche tecniche per la pubblicazione dei suddetti atti e alle relative modalità di invio, inizialmente previsto per l’anno in corso, è stata rinviata all’anno 2021;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 18 "versamenti" del Regolamento Comunale, per la disciplina della TARI sopra citato:

**Art. 18 - VERSAMENTI**

....(omissis)...

2. Il versamento deve essere effettuato nei tempi previsti da appositi provvedimenti dell'Ente, entro i termini indicati dalla Legge.

3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione.

....(omissis)...

**Dato atto** che, per l'anno 2020, sia in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 verificatasi, sia per i continui e necessari adattamenti apportati da ARERA alle proprie disposizioni in virtù delle diverse problematiche interpretative generatesi durante la fase propedeutica alla formazione del Piano Finanziario, non risulta possibile rispettare il disposto del comma 688 dell'art. 1, della Legge 147/2013 per quanto attiene la cadenza semestrale della rate.

**Richiamato** il comma 2 dell'art. 18 del "*Regolamento generale per la disciplina della riscossione ordinaria dei tributi comunali*", approvato al precedente punto dell'odierno o.d.g., dal Consiglio Comunale:

1. I versamenti sono effettuati secondo le modalità e alle scadenze previste dalle disposizioni normative e regolamentari riguardante ciascun singolo tributo, nonché dalle relative deliberazioni comunali.
2. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti, per tutti o per determinate categorie di contribuenti, qualora si verificino gravi calamità naturali o vi siano particolari situazioni di disagio economico individuate secondo criteri precisati nella deliberazione stessa.

**Ritenuto**, altresì, di stabilire, ai sensi delle citate disposizioni Regolamentari del Comune di Vanzago le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata (acconto): 30/09/2020
- seconda rata (saldo): 16/12/2020

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanziario e Personale espressi ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B) punto 7) del D.lgs 267/2000, per quanto attinente alle riduzioni approvate ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti .....

**DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui al Doc. "C" allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

- 4) di riconoscere, per il solo anno 2020, le seguenti riduzioni della quota fissa e variabile della tariffa per le categorie di utenza per i quali sia stata disposta la chiusura/sospensione dell'attività sulla base delle disposizioni adottate a livello governativo, prescindendo dall'effettiva durata del periodo di sospensione, come di seguito riportato:

Categoria	Attribuzione proporzionale riduzioni (sulla base dei coefficienti)	
	% riduzione sulla quota fissa	% riduzione sul quota variabile
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	90,0%	90,0%
4. Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	90,00%	90,00%
6. Esposizioni, autosaloni - 6a. Riduzioni particolari	90,00%	90,00%
8. Alberghi senza ristorante	90,00%	90,00%
11. Uffici, agenzie, studi professionali - 11a. Riduzioni particolari	90,00%	90,00%
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.	90,00%	90,00%
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e ombrelli, tappeti, antiquariato.	90,00%	90,00%
16. Banchi di mercato beni durevoli	90,00%	90,00%
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,00%	50,00%
19. Carrozzeria, elettrauto, autofficina.	0,00%	50,00%
20. Attività industriali con capannone di produzione	0,00%	50,00%
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,00%	50,00%
23. Mense, birrerie, amburgherie	0,00%	50,00%
23. Mense, birrerie, amburgherie - 23a. Riduzioni particolari	0,00%	50,00%
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetiste.	90,00%	90,00%
22. Ristoranti, trattorie, osteria, pizzerie, pub	90,00%	90,00%
24. Bar, caffè, pasticcerie	90,00%	90,00%
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio - 27a. Riduzioni particolari	90,00%	90,00%
29. Banchi di mercato generi alimentari	90,00%	90,00%

- 5) Di precisare che, nell'ambito delle seguenti categorie sono individuati delle attività riconducibili a codici ATECO coinvolti da chiusura/sospensione delle attività, per le quali si è ritenuto di procedere alle "ulteriori riduzioni" indicate nella precedente tabella:

Categoria	Codice Ateco
6. Esposizioni, autosaloni	45.11.01
11. Uffici, agenzie, studi professionali	79.11.00
11. Uffici, agenzie, studi professionali	79.11.00
11. Uffici, agenzie, studi professionali	47.78.20
11. Uffici, agenzie, studi professionali	75.00.00
27 (ND) ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	47.76.10

- 6) Di precisare che che, nell'ambito delle seguenti categorie sono individuati delle attività riconducibili a codici ATECO non coinvolti da chiusura/sospensione delle attività, per le quali si è ritenuto di non procedere alle "ulteriori riduzioni" indicate nella precedente tabella:

Categoria	Codice Ateco
4. Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	47.30.00
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	68.10.00
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	94.92.00

- 7) Di dare atto che il riconoscimento delle agevolazioni sopra descritte risulta incrementale rispetto alle misure di tutela minime previste obbligatoriamente da ARERA nella propria Deliberazione n. 158/2020/R/rif e che la relativa applicazione è destinata ad una platea contributiva più ampia rispetto a quella definita dall'Autorità;

- 8) Di precisare che:

- a) la copertura delle misure agevolative sopra descritte viene garantita ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
  - b) le suddette riduzioni vengono intese come “abbattimento” del Piano Economico Finanziario TARI, per l’anno 2020 e si quantificano in circa € 33.000,00;
  - c) a titolo conoscitivo verrà esposto, mediante avviso in sede di “bollettazione”, il riparto pro-capite del suddetto abbattimento.
- 9) Di dare atto che le misure incrementali per l’anno si intendono assunte con carattere regolamentare, ai sensi dell’art. 1, comma 660 dalla Legge 147/2013 e che, pertanto, sulle stesse misure risulta necessario il parere del revisore ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. B) punto 7) del D.lgs 267/2000;
- 10) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:
- prima rata (acconto): 30/09/2020
  - seconda rata (saldo): 16/12/2020
- 11) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito \_\_\_\_\_, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 45**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020  
RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA  
COVID - 19 MEDIANTE RICORSO ALLA FISCALITA' GENERALE DEL COMUNE**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **24/07/2020**

Il Responsabile di Settore  
Dott. Emanuele La Scala

## Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **24/07/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Emanuele La Scala



APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020  
RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 MEDIANTE RICORSO ALLA FISCALITA' GENERALE  
DEL COMUNE

Originale

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
SANGIOVANNI Guido

Il Segretario Generale  
LA SCALA Teresa

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno \_\_\_\_\_ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° della Legge n. 267 del 18.8.2000.

LA RESPONSABILE  
SETTORE AFFARI GENERALI  
AGUGLIARO Paola

\_\_\_\_\_

---

---

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: .....

- ρ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 Legge n. 267 del 18.8.2000
- ρ per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 Legge n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO GENERALE  
LA SCALA Teresa

---

---

